



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Art. 16

Distribuzione dei farmaci

All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui e' riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

Versione in vigore dal 30 novembre 2023 secondo Normattiva, non più in vigore dal 31 dicembre 2023 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 118
Capo	V — Concorrenza e tutela della salute
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021/art-16-distribuzione-dei-farmaci/versione/2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it